

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. III - Dicembre 2004

12

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAETANO TROTTA

Si segnalano all'attenzione del lettore

- Tar Lombardia, Milano, sez. III, 21 dicembre 2004 n. 6511: *sui divieti alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali e sulle competenze ed incompatibilità dei vari organi dell'amministrazione* 3622
- Tar Veneto, sez. I, 9 dicembre 2004 n. 4280: *sulle società di trasformazione urbana e procedure espropriative* 3638
- Tar Liguria, sez. I, 18 dicembre 2004 n. 1721, Tar Liguria, sez. II, 20 dicembre 2004 n. 1748, Tar Campania, Napoli, sez. I, 30 dicembre 2004 n. 19740: *sul riparto di giurisdizione dopo la sentenza della C. Cost. n. 204 del 2004* 3685
- Tar Campania, Napoli, sez. IV, 1° dicembre 2004 n. 17812: *sulla concessione in sanatoria per abusi realizzati su aree soggette a vincolo paesaggistico in particolare sulla configurabilità del condono tacito* 3805
- Tar Puglia, Lecce, sez. I, 31 agosto 2004 n. 6019: *sulla localizzazione di impianti produttivi* 3834



www.giuffre.it/riviste/foro

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

andamento dell'azione amministrativa: tale principio non tollera, dunque, interpretazioni che ne limitino l'applicazione generalizzata a tutti i procedimenti, anche vincolati — salvi casi del tutto particolari —, perché la partecipazione al procedimento ha la sua ragione d'essere pure quando i presupposti dell'atto da adottare, pur se stabiliti in modo preciso e puntuale dalla legge, richiedano comunque un accertamento, nel cui ambito si deve garantire il contraddittorio con il privato (1).

(1) Cfr. Cons. St., sez. V, 18 novembre 2004 n. 7553, in questa *Rivista C.d.S.*, 2004, fasc. 11.

4327 - Sez. III — 15 dicembre 2004 — *Pres., Est. Zuballi* — V.M. e altro (avv. Zatachetto, Tognetti) c. ASL n. 20 di Verona (avv. Mancini, Maritato, Volpato), ASL di Frosinone (n.c.), ASL n. 22 di Bussolengo, (avv. Roversi).

[7608/1152] Sanità pubblica - Unità aziendale sanitarie locali - Spesa sanitaria - Per un soggetto iscritto in una certa ASL ed inserito in una struttura facente capo ad una ASL diversa da quella di appartenenza - Criteri di ripartizione.

[588/12] Arricchimento senza causa - In genere - Indebito oggettivo - Di cui all'art. 2033 c.c. - Casi in cui ricorre.
(Art. 2033 c.c.).

Nel caso in cui un soggetto iscritto in una certa ASL sia inserito in una struttura facente capo ad un'ASL diversa da quella di appartenenza ed il ricovero superi il biennio, la relativa spesa sanitaria farà carico all'ASL di provenienza per i primi due anni (e, comunque, fino al momento in cui, espletati gli incombeni relativi al cambio di residenza, l'ASL di originaria appartenenza abbia cessato di percepire le quote del fondo sanitario per l'assistito emigrato), e all'ASL di nuova residenza per il residuo tempo.

L'indebito oggettivo previsto dall'art. 2033 c.c. si ha quando l'accipiens riceve un arricchimento in senso assoluto, in quanto il credito non esisteva: si ha, perciò, sia quando il non debitore paga al non creditore, sia quando il debitore paga al non creditore.

4328 - Sez. III — 15 dicembre 2004 — *Pres., Est. Zuballi* — M.A. & C. s.a.s. (avv. Azzalini, Alpagotti) c. Comune di Treviso (avv. Coniglione, Tagliasacchi, De Piazzì).

[2964/96] Edilizia - Concessione edilizia e licenza di abitabilità - Contributi - Corresponsione da parte del privato degli oneri di urbanizzazione e di costruzione - In eccesso rispetto a quanto dovuto - Esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo - Di cui all'art. 2033 c.c. - Possibilità - Nel normale termine prescrizione.
(Art. 2033 c.c.).

[2964/96] Edilizia - Concessione edilizia e licenza di abitabilità - Contributi - Atti con cui il Comune determina la misura dei contributi di concessione edilizia - Impugnazione - Non soggiace alle regole del processo impugnatorio.

[6708/240] Procedimento amministrativo - Provvedimenti - Mancata indicazione dell'autorità cui ricorrere e del termine utile per proporre gravame - Costituisce una mera irregolarità.

[2964/96] Edilizia - Concessione edilizia e licenza di abitabilità - Contributi - Realizzazione di una pensilina a copertura di uno spazio adibito a vendita di carburanti - Costituisce una superficie commerciale - Soggezione al contributo di costruzione.

Il pagamento degli oneri di urbanizzazione e di costruzione — che, peraltro, costituisce atto ineludibile da parte di chi, come la ricorrente, intenda iniziare i lavori ed evitare la decadenza sancita dall'art. 79, ultimo comma, l. rg. n. 61 del 1985 — è perfettamente compatibile con la richiesta di tutela giurisdizionale in quanto, configurandosi l'atto del comune che ne determina la misura come atto paritetico, il diritto del soggetto leso per aver

pagato in eccesso può essere fatto valere dall'interessato, nel normale termine prescrizionale, con l'azione di ripetizione dell'indebitato (oggettivo) prevista dall'art. 2033 c.c. (1).

Le controversie concernenti la determinazione della misura dei contributi di concessione edilizia sono giudizi che riguardano diritti soggettivi e, pertanto, non soggiacciono alle regole del processo impugnatorio: ne consegue, dunque, che così come non occorre che gli atti con i quali il Comune ne abbia chiesto il pagamento siano impugnati entro i termini decadenziali, analogamente, ex adverso, non occorre attendere il provvedimento autorizzatorio conclusivo del procedimento, e ciò in quanto i predetti atti, che godono di piena autonomia strutturale e funzionale, esprimono essi stessi le valutazioni finali dell'amministrazione sull'argomento (2).

L'omessa indicazione dell'autorità a cui ricorrere e del termine utile per proporre gravame costituiscono mere irregolarità (in grado di consentire, tutt'al più, la scusabilità dell'errore e la conseguente rimessione in termini del ricorrente), inidonee ad inficiare il provvedimento.

Lo spazio coperto dalla pensilina costituisce una superficie commerciale, in quanto ivi si svolge l'attività specifica di vendita dei carburanti, con la conseguenza che va assoggettata al contributo di costruzione in conformità con la regola dell'onerosità della concessione edilizia (3).

(1) Cfr. Cons. St., sez. V, 26 marzo 1996 n. 296, in questa *Rivista*, 1996, 902.

(2) Cfr. Cons. St., sez. V, 10 luglio 2003 n. 4102, in questa *Rivista C.d.S.*, 2003, 22240 (s.m.).

(3) Cfr. Cons. St., sez. V, 27 settembre 2004 n. 6289, in questa *Rivista C.d.S.*, 2004, fasc. 3.

4338 - Sez. III — 15 dicembre 2004 — *Pres., Est. Zuballi* — A.S. e altro (avv. Sala, Capo) c. Comune di Venezia (avv. Gidoni, Morino, Iannotta).

[1608/1344] Comuni e province - Trasporti funebri - Esercizio da parte del Comune in regime di privativa - È consentito - Dall'art. 19, d.P.R. n. 285 del 1990.

(D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, art. 19).

[1608/1344] Comuni e province - Trasporti funebri - Esercizio da parte del Comune in regime di privativa - Non costituisce violazione delle regole di libera concorrenza - Ragioni.

Ai sensi dell'art. 19, d.P.R. n. 285 del 1990, è consentito ai Comuni l'esercizio dei trasporti funebri in regime di privativa, sulla base dell'art. 1, r.d. n. 2578 del 1925; ciò perché il servizio di trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, obitorio o cimitero costituisce, invero, un evidente interesse pubblico, anche per la necessaria vigilanza dal punto di vista sanitario ed igienico.

Il consentire al comune di gestire, in regime di privativa, il servizio di trasporto funebre non costituisce violazione delle regole di libera concorrenza stabilite sia a livello della Costituzione repubblicana sia a livello europeo, atteso che vi è connesso un prevalente interesse pubblico, ossia quello della necessaria vigilanza dal punto di vista sanitario ed igienico. Inoltre, il regime di privativa non si estende ai successivi servizi di onoranze funebri, nell'ambito dei quali risulta, senz'altro, consentita la concorrenza di più ditte.